

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che prevede che con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi,

VISTO l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.M. 38 del 21/03/2013 entrato in vigore il 17 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013, n. 89 come modificato dal D.Lgs n. 188 del 15/12/2014 e consultabile anche sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli - Sezione Monopoli concernente il “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli – area monopoli –del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTA la nota prot. n. DAC/CRV/5836/2013 del 17/4/2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio 20° Concessioni di Rivendita dei Generi di Monopolio avente per oggetto “ regolamento ai sensi dell’art . 24, comma 42, del Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011. – prime indicazioni”;

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l’applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTE le determinazioni direttoriali n. 29228 del 1° dicembre 2014 e n. 2449 del 29 gennaio 2015, concernenti il riordino dell’assetto organizzativo della struttura territoriale dell’area monopoli a far data dal 1° marzo 2015;

VISTA la determina prot. R.U. 30776 del 17 marzo 2017 con la quale gli importi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, sono stati adeguati, per il biennio 2017-2018, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 9;

CONSIDERATO CHE, entro il 31/03/2019, occorre formalmente stabilire l’effettiva sussistenza delle esigenze di servizio tali da giustificare l’istituzione di nuove rivendite ordinarie nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38/2013;

TENUTO CONTO CHE le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l’inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2019, sono soltanto quelle, pervenute nel II semestre 2018, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri di distanza e di produttività di cui all’art. 2 del D.M. n. 38/2013;

CONSIDERATO CHE le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

RITENUTO necessario temperare l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l’interesse pubblico della tutela della salute, rapportando l’offerta all’effettiva domanda di tabacchi, anche in relazione alla dimensione demografica dei Comuni;

ACCERTATO, anche mediante l'ausilio di appositi sopralluoghi, che per nessuna delle segnalazioni pervenute sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie

Per quanto sopra visto e considerato

DISPONE

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel II semestre 2019, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Toscana, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita:

Firenze, 5 aprile 2019

Daniela Guiducci

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.lgs. 39/93